

Elezioni comunali: la quota di sbarramento nell'assegnazione dei seggi. Annotazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1360/2013

Parole-chiave: elezioni, attribuzione seggi, quota di sbarramento, criterio di applicazione

Riferimenti normativi: artt. 72, co. 3, 73, co. 3 e 7, d.lgs. n. 267/2000

Massima 1: Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'elezione del sindaco e quella del consiglio comunale, ancorché diano luogo a due diversi e separati "momenti elettorali", traggono origine da un "unico fatto", cioè dall'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore, che avviene nella stessa unità di tempo e di luogo e che è "unico", anche se può concretamente esplicitarsi in due particolari manifestazioni di "voto congiunto" e di "voto disgiunto".

Massima 2: L'espressione "voti validi" utilizzata dal legislatore nella soglia di sbarramento del 3% deve ritenersi comprensiva di tutti i voti validamente espressi per l'elezione del sindaco che per definizione supera la totalità dei voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automaticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si trasmettono alle liste collegate.

Il Consiglio di Stato, nel confermare con diversa motivazione la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 1122/2012, si sofferma sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000, confutando sia la tesi dell'appellante, secondo la quale nel calcolo dei "voti validi" ai fini della soglia di sbarramento del 3% per l'ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi sono da computare solo i voti di lista, sia la tesi del tribunale di prima istanza, secondo la quale la soglia del 3% è data dai voti ottenuti dal candidato sindaco vincente e non da quelli di lista. Infatti, il Collegio rileva come sia stato lo stesso legislatore, nel prevedere la possibilità del voto disgiunto (art. 72, comma 3) e nel precisare le modalità di espressione del "voto di lista" (art. 73, comma 3), ai sensi dell'art. 72, a far coincidere i "voti validi" con tutti i voti espressi per l'elezione del sindaco; ciò sia in osservanza della regola dell'unicità del voto sia per evitare la frammentazione della rappresentanza politica all'interno dei singoli consigli comunali, favorendo la governabilità degli enti stessi.